

TI_GERICHTE 15.2010.120 vom 30. November 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-11-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2010.120

FR: TI_GERICHTE 15.2010.120 du 30 novembre 2010

IT: TI_GERICHTE 15.2010.120 del 30 novembre 2010

Regeste

Fallimento. Cessione dei diritti della massa. Procedura

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Nel caso concreto, il ricorso, presentato lunedì 18 ottobre 2010, è tempestivo per quanto concerne la contestazione del provvedimento 4 ottobre 2010 dell'Ufficio, che è giunto alla ricorrente il 7 ottobre (cfr. art. 31 cpv. 1 e 3 LEF), nonché per le cessioni, che dall'incarto non risultano essere state comunicate alla ricorrente. È invece tardivo per quanto riguarda l'assegnazione di termine pubblicata il 6 agosto 2010. Tuttavia, siccome la ricorrente ne fa valere la nullità, la censura va esaminata d'ufficio giusta l'art. 22 cpv. 1 LEF.

E. 2

Giusta l'art. 260 LEF, ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. Conditio sine qua non di una simile "cessione" è quindi una preventiva rinuncia da parte della massa (in quanto tale) alla facoltà di far valere la pretesa, che deve essere formalizzata, nella liquidazione ordinaria, di regola in una valida decisione della seconda assemblea dei creditori presa a maggioranza assoluta, e nella liquidazione sommaria, in una decisione della maggioranza relativa dei creditori consultati per via di circolare o di pubblicazione (CEF 29 luglio 2002, inc. 15.02.34/46, cons. 2; Berti, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 23-25 ad art. 260; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 23 ad art. 260). Anche l'offerta di cessione dev'essere, sotto pena di nullità, preceduta da una decisione di rinuncia della massa ad agire essa stessa (DTF 134 III 78, cons. 2.3; 118 III 59, cons. 3; 113 III 137 cons. 3b); l'occasione di determinarsi su un'eventuale rinuncia dev'essere conferita a tutti i creditori in modo esplicito (DTF 134 III 78, cons. 2.3; Jeanneret/ Carron, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 7, 13 e 14 ad art. 260).

E. 3

Nel caso concreto, nemmeno la ricorrente contesta che l'CO 1 abbia esplicitamente offerto ai creditori la facoltà di opporsi alla rinuncia da esso proposta. Ogni creditore noto ha poi ricevuto un esemplare della pubblicazione contenente tale indicazione. Piuttosto, la ricorrente insorge contro il fatto che, a suo parere, la rinuncia della massa non sarebbe stata data al momento in cui è stata offerta ai creditori la facoltà di chiedere la cessione delle pretese della massa.

E. 3.1

In realtà, l'offerta di cessione contenuta nella pubblicazione 6 agosto è implicitamente subordinata alla condizione della rinuncia della massa, condizione che si è realizzata il 27 agosto 2010, visto che nel termine impartito (che scadeva il 26 agosto) nemmeno un creditore si è opposto alla rinuncia proposta dall'Ufficio. In questo senso, la rinuncia della massa precede l'offerta di cessione, i cui effetti sono decorsi dal 28 agosto (cfr. art. 31 cpv. 1 LEF). Questo modo di procedere è peraltro usuale nel Canton Ticino da numerosi anni e non crea problemi di comprensione per i creditori, come dimostra il fatto che nella fattispecie ben quattro creditori hanno tempestivamente chiesto la cessione dei diritti a cui aveva rinunciato la massa. Che l'amministrazione del fallimento possa, anticipatamente, offrire la cessione dei diritti della massa a condizione che la maggioranza dei creditori non si opponga alla loro rinuncia, risulta d'altronde dal modulo ufficiale di convocazione all'adunanza dei creditori promulgato dal Tribunale federale (mod. 5F), laddove precisa che "la richiesta di cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori possono unicamente essere presentate durante l'adunanza o al più tardi 10 giorni da questa". Non si scorgono motivi per cui questo modo di procedere non dovrebbe essere possibile anche nella procedura di liquidazione sommaria.

E. 3.2

Vero è che al 27 agosto 2010 né l'Ufficio né i creditori potevano essere sicuri che la maggioranza di questi ultimi avrebbe tacitamente accettato la proposta di rinuncia ai diritti della massa, dal momento che eventuali opposizioni spedite tempestivamente avrebbero ancora potuto giungere all'Ufficio i giorni successivi. Al 10 settembre, la rinuncia era invece certa e quindi le decisioni di cessione adottate dall'Ufficio quel giorno vanno confermate.

E. 3.3

Ciò non toglie che i singoli creditori hanno un incontestabile interesse a sapere prima della decorrenza del – già di per sé breve – termine di 10 giorni impartito per chiedere la cessione se la massa ha rinunciato alle pretese in questione, onde evitare d'investire tempo e denaro nell'analisi dell'opportunità di presentare una richiesta di cessione, che poi potrebbero essere vanificati qualora si dovesse rivelare che la maggioranza dei creditori si è opposta alla rinuncia. Tuttavia, se un creditore ritiene che il termine impartito dall'Ufficio sia troppo breve o che il suo inizio debba essere posticipato è tenuto a chiederne la proroga (art. 33 cpv. 1 LEF a contrario) o a contestare la decisione dell'Ufficio con un ricorso interposto nel termine stabilito all'art. 17 cpv. 2 LEF. Se rimane passivo, come lo è stata la ricorrente nell'occorrenza, la decisione diventa definitiva e non può più in seguito essere contestata. La ricorrente è quindi mal venuta a censurare solo ora (con ricorso del 18 ottobre) il termine impartito dall'Ufficio mediante decisione comunicata già il 6 agosto. Visto d'altronde che la decisione pregiudica solo i suoi propri interessi, non si verifica alcun caso di nullità ai sensi dell'art. 22 LEF.

E. 4

Il ricorso va pertanto respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 17, 20a, 22 e 260 LEF, art. 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – RI 1, _____; – RA 1, _____; – avv. PA 1, _____; – avv. RA 2, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il

presidente

Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.